

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1002

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996

Revisione della parte II, titolo VI, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La revisione costituzionale dell'ordinamento dello Stato è tra le scadenze che il Parlamento deve inserire tra gli impegni di questa legislatura.

Da tempo e da più parti è avvertita la necessità, attraverso la modifica della parte II, della nostra Costituzione, di adeguare i precetti della nostra Carta fondamentale alle mutate esigenze ed alle legittime richieste provenienti dai diversi settori della nostra società.

Oggi le tensioni più forti riguardano i rapporti centro-periferia, a causa della obiettiva mancata rispondenza dell'attuale forma di Stato di derivazione ottocentesca alla esigenza di partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte politiche che afferiscono ai territori e alle comunità in cui vivono.

La speranza, da tutti auspicata, è che non ci si limiti ad interventi puramente formali, ma si innovi effettivamente puntando con decisione e tempestività sulla carta di un forte decentramento ai limiti del federalismo.

Il presente disegno di legge, attraverso una modifica della nostra forma di governo, si prefigge da un lato di garantire la stabilità politica e dall'altro di riconoscere alle diverse realtà locali una più accentuata autonomia legislativa e finanziaria.

La direzione intrapresa è quella che, passando attraverso una riqualificazione dei rapporti istituzionali, arrivi ad un sistema

federale del tipo «cooperativo regionalistico» nel quale viene riconosciuta agli enti locali minori un'ampia potestà decisionale, una capacità diffusa di governo che consenta, ai nuovi soggetti dello Stato decentrato, di esercitare le proprie funzioni nell'interesse e con il controllo del cittadino.

Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si caratterizza per la presenza di due principi, quello della sussidiarietà e quello della cooperazione ed il pregio del modello è proprio dato dalla convivenza di due caratteristiche: la proiezione federale e la natura di regime parlamentare.

Le modifiche al titolo VI della Costituzione appaiono necessarie soprattutto per armonizzare le eventuali ipotesi di revisione della Carta costituzionale con le differenti attribuzioni che si vogliono assegnare alla Camera dei deputati ed alla Camera delle regioni.

Non si è voluto modificare il già previsto procedimento aggravato, che a nostro avviso esprime, per il rango gerarchico che le leggi costituzionali assumono nel quadro normativo generale, il giusto e doveroso rispetto da garantire costituzionalmente.

Competente ad adottare leggi di revisione alla Costituzione è la Camera dei deputati con due successive deliberazioni, nell'intervallo delle quali è data possibilità alla Camera delle regioni di esprimere rilievi al riguardo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sui ricorsi della provincia, dei comuni, dei consorzi fra comuni quando venga leso il loro diritto ad autoamministrarsi;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione».

Art. 2.

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. Art. 135. - La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Camera dei deputati e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro delle Camere o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a componente della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati compila l'elenco ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Art. 3.

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei deputati con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate, in mancanza di rilievi da parte della Camera delle regioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni legge di revisione della Costituzione e ogni altra legge costituzionale sono sottoposte alla conferma della Camera delle regioni.

La Camera dei deputati dopo la prima deliberazione trasmette alla Camera delle regioni, nei cinque giorni successivi, il disegno di legge costituzionale approvata per la conferma. La Camera delle regioni esprime il proprio parere entro e non oltre un mese, attraverso la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Qualora la Camera delle regioni esprime parere negativo, la legge costituzionale è ugualmente approvata dalla Camera dei deputati se nella seconda deliberazione si so-

no espressi favorevolmente i due terzi dei suoi componenti.

Le leggi costituzionali sono sottoposte a *referendum* popolare quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un milione di elettori.

La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 56-*bis*. La Camera delle regioni è eletta su base regionale. Il numero dei deputati è di 120.

Nessuna regione può avere un numero di deputati inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, si effettua in proporzione alla popolazione di esse, quale risulta dall'ultimo censimento.

I deputati della Camera delle regioni sono eletti fra i membri del Consiglio regionale».

